



ERNESTUS MANDARA

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS SABINENSIS - MANDELENSIS
ABBAS PERPETUUS S. MARIAE FARFENSIS

Prot. N. 155/2022

- Considerata la necessità di avere uno STATUTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI DELLA DIOCESI SUBURBICARIA SABINA-POGGIO MIRTETO;
- a norma dell'Articolo 24 dello STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO;
- valutato tutto quanto era da valutarsi *coram Deo Domino nostro*;

in virtù del presente Decreto

APPROVO E PROMULGO

il testo allegato dello STATUTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI DELLA DIOCESI SUBURBICARIA SABINA-POGGIO MIRTETO, la sua entrata in vigore il quattordici novembre 2022.


Si notifichi agli interessati e si archivi.

dalla nostra Curia Vescovile di Poggio Mirteto,
mercoledì 09 novembre 2022, *anniversario della Dedicazione della basilica Lateranense Cattedrale di Roma*



+ 

+ ERNESTO MANDARA
Vescovo


DANIEL NAVARROS CORREA
Cancelliere



DIOCESI SUBURBICARIA DI SABINA - POGGIO MIRTEO

STATUTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Natura e finalità

Art. 1

A norma dell'Ordinamento Canonico è costituito il *Collegio dei Consultori* della Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto, formato da alcuni presbiteri scelti tra i membri del Consiglio Presbiterale dal Vescovo Diocesano, con il compito di assisterlo -secondo le modalità previste dal diritto- nel governo pastorale ed amministrativo della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette.

Art. 2

Le norme relative alla natura, ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Consultori della Diocesi Sabina sono stabilite dal *Codex Juris Canonici*, dal Diritto Proprio della *Conferenza Episcopale Italiana* e dal presente *Statuto*.

Compiti

Art. 3

Il Collegio dei Consultori esercita, ai sensi del CJC, delle funzioni di reggenza della Diocesi nei casi di sede impedita o di sede vacante.

- a) Nel caso di *sede impedita* (impossibilità del Vescovo al governo della Diocesi) compete al Collegio dei Consultori:
 - Provvedere ad eleggere -in assenza di un intervento della Santa Sede- il sacerdote che deve reggere *ad interim* la Diocesi (can. 413 §2).
- b) Nel caso di *sede vacante* (per morte, trasferimento o rimozione del Vescovo) compete al Collegio dei Consultori:
 - Informare la Santa Sede della morte del Vescovo (can. 422).
 - Reggere la Diocesi, in assenza di uno specifico intervento della Santa Sede, fino alla costituzione dell'Amministratore Diocesano (can. 419).
 - Eleggere l'Amministratore Diocesano entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede è vacante, (can. 421 §1).
 - Assistere alla Professione di Fede dell'Amministratore Diocesano (can. 833 n.4°).
 - Svolgere i compiti del Consiglio Presbiterale, decaduto in *sede vacante*, fino alla costituzione del nuovo Consiglio (can. 501 §2).
 - Dare il consenso all'Amministratore Diocesano, dopo un anno di *sede vacante*, in relazione alla concessione ai chierici dell'escardinazione, dell'incardinazione e della licenza di trasferirsi in altra Chiesa Particolare (can. 272).
 - Dare il consenso all'Amministratore Diocesano, per la rimozione dall'ufficio del Cancelliere o di altri Notai della Curia Vescovile (can. 485).
 - Dare il consenso all'Amministratore Diocesano per la concessione delle Lettere Dimissorie (can. 1018 § 1, 2°).
 - Essere sentito dal Legato Pontificio in occasione della nomina del nuovo Vescovo diocesano o del Vescovo coadiutore (can. 377 §3).
 - Assistere alla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 382 §3)

Art. 4

Nell'ordinaria attività della Chiesa Locale, il Collegio dei Consultori è chiamato a coadiuvare il Vescovo nell'amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette.

a) È chiamato a dare il proprio *consenso* circa:

- Gli atti di Straordinaria Amministrazione posti dal Vescovo in qualità di amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati dalla CEI (can. 1277; Delibera CEI *Istruzione in Materia Amministrativa* del 01.09.2005).
- Gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI nella predetta *Istruzione Amministrativa* oppure di "ex voto" e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292).
- La stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla Diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla prefata Delibera CEI, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; Delibera CEI n. 38).
- L'assegnazione e la rendicontazione, secondo lo schema predisposto dal Vescovo, delle somme dell'8 per mille IRPEF annualmente trasmesse alla Diocesi dalla *Conferenza Episcopale Italiana* (Delibera CEI n. 57 e ss. mm. ii.).

b) È chiamato a dare il proprio *parere* circa:

- Le scelte di maggior rilievo, nell'ambito dell'amministrazione dei beni della Chiesa Diocesana, sia di carattere generale sia per casi singoli (can. 1277).
- La nomina e la rimozione dell'Economo Diocesano (can. 494, §§ 1 e 2).
- Ogni altra questione su cui il Vescovo ritiene opportuno sentire il Collegio.

Art. 5

Inoltre il Collegio dei Consultori è chiamato ad esprimere al Vescovo il proprio *parere* circa:

- L'erezione, la soppressione e la modifica delle Parrocchie (can. 515, § 2).
- La costruzione di una nuova chiesa (can. 1215, § 2).
- La riduzione ad uso profano di una chiesa (can. 1222, § 2).
- Le determinazioni diocesane integrative della normativa CEI per il sostentamento del clero (ammontare della quota a carico degli enti, concessione di riduzioni, modalità di attribuzione dei punti aggiuntivi, ecc.).
- Altre questioni di competenza del Consiglio Presbiterale e dallo stesso delegate.

Composizione, durata ed obblighi dei Consultori

Art. 6

Il Collegio dei Consultori della Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto è composto da sette presbiteri, scelti dal Vescovo tra i membri del Consiglio Presbiterale in carica, cosicché i principali settori pastorali ed amministrativi della Diocesi vi siano rappresentati (can. 502 §1). Tra i sette presbiteri è cooptato il Vicario Generale.

Art. 7

Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Collegio dei Consultori (can. 502 §1). Qualora nel corso del quinquennio si rendesse necessario al Vescovo sostituire, ai sensi del can. 184 §1 uno o più Consultori, i nuovi membri resteranno in carica fino al termine del mandato dell'intero Collegio.

Art. 8

I Consultori hanno l'obbligo di presenziare personalmente alle sessioni, non essendo ammessa delega. In caso di tre consecutive assenze ingiustificate, il Consultore decade dal mandato.

Il Presidente ed il Segretario

Art. 9

Il Collegio dei Consultori è presieduto dal Vescovo. In caso di *sede vacante o impedita*, la presidenza spetta a chi lo sostituisce oppure al membro più anziano per ordinazione del Collegio (can. 502 § 2).

Art. 10

Spetta al Presidente convocare il Collegio, moderare le sedute, sottoporre a votazione i pareri e le delibere, assicurare i rapporti con gli altri organismi diocesani, in particolare con il *Consiglio Presbiterale*, con il *Consiglio Diocesano per gli Affari Economici* e con la Curia Vescovile.

Art. 11

Il Segretario è nominato dal Vescovo. Egli dura in carica per cinque anni ed il suo mandato può essere rinnovato. Spetta al Segretario redigere il verbale delle sedute, curare l'archivio, preparare il materiale relativo alle pratiche in accordo con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l'approvazione del Vescovo.

Sessioni

Art. 12

Il Collegio dei Consultori si raduna almeno quattro volte all'anno per esaminare le pratiche di sua competenza. Le convocazioni straordinarie possono essere sempre richieste dal Vescovo. Le sessioni possono svolgersi anche *da remoto* attraverso l'uso di una adeguata piattaforma informatica.

Art. 13

Il Presidente può invitare a partecipare al Collegio dei Consultori, senza diritto di voto, le persone la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione.

Art. 14

Nei giorni precedenti la sessione, il Segretario trasmette ai Consultori l'ordine del giorno firmato dal Presidente e la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 15

Quando il Collegio è chiamato ad offrire un parere o a dare il consenso su una questione, i Consultori devono pronunciarsi tramite voto. Il voto viene ordinariamente espresso per alzata di mano. Su richiesta del Presidente (o su istanza di almeno quattro Consultori), il voto può essere dato in forma segreta. La deliberazione è approvata se, presente la maggioranza assoluta dei Consultori, ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza. È diritto di ogni Consultore richiedere che venga messa a verbale la propria opposizione e qualunque altra osservazione.

Art. 16

I Consultori e i partecipanti al Collegio dei Consultori sono tenuti al riserbo sulle questioni discusse. Sono vincolati al segreto sul voto e sulle questioni trattate (can. 127 §3).

Norme di rinvio

Art. 17

L'interpretazione autentica del presente *Statuto* è riservata -ai sensi di legge- al Vescovo o a chi presiede il Collegio dei Consultori.

Art. 18

In osservanza a quanto disposto dal can. 428 le norme del presente *Statuto* possono essere modificate solo dal Vescovo Diocesano, ma non da chi lo sostituisce interinalmente.

Il Presente Statuto è stato Approvato e Promulgato
con mio Decreto N° 155/2022 del 9 novembre 2022.



Ernesto Mandara

† Ernesto Mandara
Vescovo